

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI MAURO LUIGI, TOGNONI, MAZZONI, GRIMALDI, DI BENEDETTO,
SULOTTO, PIRASTU, SPECIALE, GUERRINI RODOLFO**

Presentata il 4 giugno 1965

**Modifica delle ore di lavoro necessarie per i minatori
ad acquisire il diritto a percepire gli assegni familiari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 59 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, stabilisce che i lavoratori dell'industria per avere diritto a percepire per l'intera settimana lavorativa gli assegni familiari, debbono avere effettuato nella settimana stessa almeno 24 ore di lavoro effettivo se operai e 30 ore se impiegati: (« una media equivalente in caso di retribuzione a mese o a quindicina o di ripartizione del lavoro in periodi ultrasettimanali »).

Si è voluto, quindi, assicurare nel caso in cui il lavoratore presta la sua opera per metà delle ore lavorative normali, la corresponsione integrale degli assegni familiari.

La determinazione del minimo di 24 ore, trae la sua origine dal fatto che l'orario normale di lavoro nella settimana è di 48 ore (articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 629).

A questa disposizione, sulla durata massima del lavoro settimanale nella industria, fa eccezione, da alcuni anni, una categoria di lavoratori soggetta ad un lavoro estremamente rischioso e pesante, i minatori. Con la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, è stato, infatti, stabilito che « la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipino al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonché delle cave o torbiere, fermo

restando l'ammontare globale delle retribuzioni settimanali, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

Questa opportuna legge, però a volte, determina un grave danno per i minatori per quanto si riferisce alla corresponsione degli assegni familiari. Infatti, data la riduzione dell'orario di lavoro, le probabilità di non raggiungere il minimo di 24 ore stabilito per avere diritto a percepire gli assegni familiari per l'intera settimana (l'equivalente in caso di retribuzione per quindicina o mese) sono, per i minatori che normalmente lavorano 40 ore la settimana, maggiori di quanto non lo siano per gli altri lavoratori il cui orario normale di lavoro nella settimana è di 48 ore.

In questi casi, una giusta legge finisce indirettamente, col danneggiare il lavoratore.

Noi riteniamo che sia dovere del legislatore eliminare le incongruenze che l'applicazione di una legge determina.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare all'esame dei colleghi risponde a questa esigenza.

Non chiediamo nuove facilitazioni per i minatori, desideriamo semplicemente modificare il diritto dei minatori a percepire gli assegni familiari con quello degli altri lavoratori. Se un lavoratore dell'industria quando effettua metà delle ore lavorative settimanali (24 ore su 48) ha diritto a percepire gli assegni familiari per l'intera settimana, è giusto che anche i minatori quando effettua-

no metà delle loro ore lavorative settimanali (20 ore su 40) abbiano il diritto a percepire anch'essi gli assegni familiari per l'intera settimana. Naturalmente l'equivalente in caso di retribuzione a mese o a quindicina o di ripartizione del lavoro in periodi ultrasettimanali.

Nella proposta di legge, quindi, viene stabilito che i minatori acquisiscono il diritto a percepire gli assegni familiari quando abbiano compiuto almeno 20 ore di lavoro effettivo nella settimana.

Abbiamo ritenuto opportuno estendere la norma a tutti i lavoratori delle miniere in cui vige l'orario di lavoro ridotto per gli addetti al sottosuolo ed al processo di estrazione del minerale per i seguenti motivi:

a) il contratto nazionale di lavoro per gli addetti all'industria mineraria stipulato il 10 marzo 1953, stabilisce, all'articolo 7, comma b, che « per i lavoratori cui non si applica la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, l'orario medio di lavoro dal 1° gennaio 1964, è di 44 ore settimanali »:

b) lo stesso contratto nazionale di lavoro è stato, nella stragrande maggioranza delle miniere, (in Sicilia in tutte le miniere ad eccezione della miniera gestita dalla Montecatani) superato in quanto accordi locali o aziendali hanno ridotto l'orario di lavoro a 40 ore per tutti indistintamente i lavoratori delle miniere;

c) comunque, quando l'attività estrattiva avviene con orario ridotto a 40 ore setti-

manali è ovvio che tutti i lavoratori della miniera, quindi anche quelli addetti all'esterno della miniera, sono costretti a ridurre l'attività lavorativa a 40 ore. Il fatto che in quasi tutte le miniere si sono raggiunti accordi che parificano l'orario di lavoro degli addetti all'esterno della miniera con quelli dell'interno dimostra che, anche per ragioni di economia aziendale e per regolarità dell'attività produttiva, quando si limita l'orario di lavoro nella fase di estrazione del minerale, come conseguenza immediata, si deve limitare l'orario di lavoro in tutte le altre fasi dell'attività produttiva della miniera.

La situazione dei lavoratori addetti all'esterno delle miniere, pertanto, per quanto si riferisce all'orario di lavoro, si identifica, per contratti e nei fatti, anche se non sul piano giuridico, con quella dei lavoratori del sottosuolo e degli addetti all'estrazione del minerale.

È per questi motivi, per non compiere un atto che sarebbe parziale in quanto affronterebbe solo un aspetto del problema che proponiamo di ridurre per tutti indistintamente i lavoratori delle miniere (quelle obbligate ad osservare la legge 23 ottobre 1962, n. 1544) il numero delle ore minime di lavoro effettivo necessarie per avere diritto a percepire per l'intera settimana lavorativa gli assegni familiari.

I motivi di equità che abbiamo illustrato, il valore sociale della proposta di legge, ci rendono fiduciosi che essa avrà il consenso degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A tutti i lavoratori delle miniere in cui l'orario di lavoro per gli addetti nei lavori nel sottosuolo o al processo di estrazione del minerale è regolato dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1544, gli assegni familiari, anche ai lavoratori adibiti agli impianti esterni, saranno corrisposti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 59 del testo unico delle norme sugli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797), per intero quanto abbiamo compiuto nella settimana almeno 20 ore di lavoro effettivo se operai e 24 se impiegati o anche una media equivalente in caso di retribuzione a mese o a quindicina o di ripartizione del lavoro in periodi ultrasettimanali.